

# Originale

## Ordinanza Sindacale

N. 29 data 16/07/2019

Classifica VIII

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE DA GIOCO NONCHÉ DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL R.D. 773/1931 - T.U.L.P.S. E NELLE ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE

### IL SINDACO

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 7 febbraio 2017, n. 3 *“Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network”* e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che il comma 4 dell'art. 5 di tale legge regionale demanda ai Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, la facoltà di disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi previsti dalla normativa statale, prevedendo al riguardo fasce orarie giornaliere fino ad un massimo di dodici ore, anche in forma articolata;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 1/07/2010, con il quale l'Amministrazione Comunale si prefigge, tra l'altro, l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza sindacale n. 13 del 4/06/2015 così come modificata dall'ordinanza n. 33 del 4/08/2015, con la quale sono stati adottati gli orari di esercizio delle sale da biliardo o da gioco nonché gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. - R.D 773/1931 e nelle altre tipologie di esercizi ove è consentita la loro installazione;

**RICHIAMATE** in particolare le motivazioni esplicitate nelle premesse delle ordinanze sopra citate, che risultano sostanzialmente avvalorate dagli ultimi dati ufficiali sul gioco d'azzardo lecito, i quali comprovano che la patologia derivante da tali giochi GAP (Gioco d'Azzardo Patologico) sia diventata un fenomeno significativo nel nostro Paese non risparmiando purtroppo neanche il nostro territorio;

**PRESO ATTO** che la ludopatia è definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come *“patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro”*;

**RILEVATO** che:

> in base ai dati elaborati dalla CNA di Ascoli Piceno nel marzo del 2019, nella provincia di Ascoli Piceno sono presenti circa 1.500 apparecchi che possono essere classificati in “videolottery” e in “new slot” e nel complesso, sempre a livello provinciale, gli esercizi abilitati a questo tipo di situazione sono più di 1.000;

> nella nostra Città sono presenti circa 120 esercizi abilitati con un numero di apparecchi stimabile in 200 circa;

**RILEVATO** altresì che:

> solo nello scorso anno i servizi territoriali per le dipendenze patologiche dell'Area Vasta 5, dell'Ambito Territoriale Sociale 21 e delle varie Associazioni hanno ospitato giocatori in trattamento e familiari bisognosi d'aiuto;

> l'età media dei ludopatici si è notevolmente abbassata negli ultimi anni;

> i giovani si avvicinano al gioco d'azzardo tirando dentro anche le famiglie che tendono a sommergere questi problemi;

**CONSIDERATO** che:

> *risulta verosimile ritenere che il numero reale delle persone affette da ludopatia sia assai maggiore rispetto al numero dei soggetti che in concreto si sono rivolti alle strutture preposte, in quanto una parte significativa del fenomeno della ludopatia resta sommerso (cosiddetta “cifra oscura”), tenuto conto del fatto che molti soggetti ludopatici non si rivolgono alle strutture sanitarie e ai servizi sociali perché provano vergogna o sottovalutano la propria patologia o per altre ragioni (TAR Piemonte sez. II 839/2017 – TAR Veneto sez. III n. 417/2018);*

> *nell'attuale momento storico, la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della popolazione costituisce fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestato da numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale (TAR Liguria sez. II n. 176/2016, TAR Piemonte sez. II 839/2017, TAR Veneto sez. III n. 417/2018);*

**EVIDENZIATO** che:

> *il diffondersi del fenomeno della ludopatia, che riguarda tutte le fasce d'età, comporta, costi importanti di intervento che si ripercuotono sul sistema delle Amministrazioni locali, con particolare riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da tale tipologia anche a sostegno del nucleo familiare di appartenenza;*

> rientra tra i compiti dell'Amministrazione comunale contribuire, per quanto possibile, alla tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo nel proprio territorio, da promuovere e preservare anche attraverso interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio;

> il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. 8 novembre 2012, n. 189 prevede l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) “con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da “ludopatia”;

> la Regione Marche è intervenuta in materia di ludopatia e, in particolare, ha approvato la Legge 7 febbraio 2017, n. 3 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network” e s.m.i.;

> l'introduzione di limiti di orario è funzionale ad evitare danni alla salute umana e all'ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge e, in particolare, dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” il quale, nell'art. 34, commi 2 e 4, richiama le “esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario che possono giustificare l'introduzione di atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo nel rispetto del principio di proporzionalità”

ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;

**RILEVATO** che questa Amministrazione comunale:

> nell'ambito di un sistema di prevenzione sociale, ha sempre cercato di contribuire, per quanto possibile, a contrastare i fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo, agendo in stretto contatto con le strutture sanitarie pubbliche e avviando collaborazioni con cooperative impegnate sul fronte delle dipendenze, in particolare attraverso incontri rivolti agli adulti e ai ragazzi e la diffusione di materiale informativo sul gioco d'azzardo nei locali, durante le manifestazioni pubbliche e nelle scuole;

> *nell'ambito delle linee programmatiche di mandato approvate con atto di C.C. n. 71 del 22/10/2016 ha introdotto la necessità di porre in essere politiche tributarie a favore delle attività commerciali e produttive, attraverso riduzioni della pressione tributaria relativa alla Tari per quelle attività che attestino di non aver installato o di eliminare dal proprio locale apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 TULPS (cd. VLT o slot machine);*

> *con deliberazione consiliare n. 53 del 19/07/2017 ha approvato la mozione di vari consiglieri comunali relativa all'adozione di misure finalizzate al contrasto del gioco d'azzardo con particolare riferimento alle nuove aperture di sale da gioco e all'uso compulsivo delle slot machines;*

**RILEVATO** altresì che:

> *nella riunione tenutasi in Prefettura in data 6 giugno 2018, alla presenza del Questore, dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dei funzionari della Regione Marche e dell'Ufficio Regionale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato, nonché dei rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Grottammare, sono stati esaminati gli aspetti applicativi della normativa per l'esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti, nell'ottica di prevenzione e contrasto del fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo;*

> *in quella sede il Prefetto auspicò, tra l'altro, l'adozione di una disciplina omogenea degli orari di esercizio e di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, almeno tra i Comuni costieri, al fine di evitare che una diversa regolamentazione potesse compromettere l'efficacia delle misure di riduzione degli stessi;*

**TENUTO CONTO** degli orientamenti della consolidata giurisprudenza amministrativa e costituzionale, che – nel distinguere i profili di ordine e sicurezza pubblica (di competenza statale) da quelli legati al contrasto al gioco patologico e alla tutela del decoro urbano e dei minori (di competenza dell'Ente locale) – ha ammesso, nel contrasto a fenomeni socialmente rilevanti, quali la ludopatia, il potere-dovere di intervento dell'Ente locale territorialmente competente nella salvaguardia di valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica, rilevanti nel contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza, sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Unione Europea;

**RICHIAMATI:**

> l'art. 110 R.D. 18/06/1931, n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza" (TULPS) e s.m.i., con il quale si regola l'installazione e l'uso dei giochi e degli apparecchi telematici;

> l'art. 24, commi 20-22, del D.L. 06/07/2011, n. 98, convertito in L. 15/07/2011, n. 111, con il quale si vieta la partecipazione al gioco con vincite in denaro a minori;

> l'art. 7, comma 8, del D.L. 13/09/2012, n. 158, convertito in L. 8/11/2012, n. 189, con il quale si vieta anche il solo ingresso ai minori in luoghi con giochi con vincite in denaro;

> l'art. 50, comma 7, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con il quale si prevede che il Sindaco coordini e riorganizzi, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari anche dei pubblici esercizi in cui sono ricompresi quelli autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS;

**VISTE** le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: *“avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”;*

**VISTA** la sentenza Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *“è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;*

**VISTA** la sentenza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 5826 del 19/12/2014, con la quale i magistrati hanno confermato la legittimità della disciplina comunale in merito ai limiti orari di esercizio delle sale da gioco e funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, in quanto: *“la liberalizzazione delle attività commerciali e, più in generale, la libertà d'impresa, non sono illimitate ma possono essere conformate per tutelare valori costituzionali fondamentali quali la dignità e la salute della persona umana, l'ambiente, il paesaggio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 1860 del 2014)”, ritenendo che “nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare prevalente quello pubblico al contenimento della ludopatia, anche in considerazione della certezza del duraturo conseguimento di utili, anche se ridimensionati, da parte dell'impresa ricorrente”;*

#### **TENUTO CONTO:**

> della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, n.557/PAS.7801.12001 del 23/06/2010, con la quale viene precisato che anche la regolamentazione degli orari di attività autorizzate dalla Questura, ai sensi dell'art. 88 TULPS, spetta al Sindaco, ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

> delle intese della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali, fra le quali, da ultimo, quella raggiunta in data 7/9/2017, ai sensi dell'art. 1, comma 636, della L. 28/12/2015, n. 208 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)* - che ha riconosciuto la possibilità di stabilire fasce orarie di chiusura, fino a sei ore al giorno - nella consapevolezza che i limiti qui introdotti risultano palesemente meno incidenti sulla libera iniziativa economica di quanto, al contrario, potrebbe incidere la mancanza di limiti orari sulla tutela della salute;

**RILEVATO** inoltre che l'Amministrazione centrale, al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS e potenziare di fatto l'attività di controllo degli organi a tal fine preposti:

> ha previsto che a partire dal 1° luglio 2019 Comuni ed Enti locali potranno rivolgersi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per verificare l'effettiva applicazione delle ordinanze emanate sulle limitazioni degli orari da gioco relative agli apparecchi da intrattenimento (art. 1 - comma 569 - della legge 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”);

> ha disciplinato le modalità operative per la messa a disposizione degli enti locali degli orari di funzionamento dei sopra menzionati apparecchi da intrattenimento, in attuazione del sopra citato art. 1, comma 569, della legge 145/2018 (Decreto Direttoriale prot. n. 31516/R.U. del 22/02/2019 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli);

**CONSIDERATO** infine, che i Sindaci dei Comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima, hanno aderito all'invito del Prefetto trovando l'intesa ad adottare una nuova ed uniforme disciplina oraria, attraverso l'armonizzazione della regolamentazione - nell'ambito dei

*propri territori comunali - dell'utilizzo degli apparecchi all'interno degli esercizi ove è consentita la loro installazione, con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'impiego degli stessi tenendo conto che fra i fruitori vi sono giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica;*

**RITENUTO** di dover escludere dalla presente regolamentazione oraria le sale bowling e le sale biliardo, autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS, in quanto considerate attività di natura sportiva e non legate a vincite in denaro, pur includendo nei vincoli di orario della presente ordinanza gli eventuali apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 TULPS, presenti all'interno delle sale suddette;

**RITENUTO**, altresì, di prevedere, in caso di reiterazione delle violazioni delle disposizioni in materia di orario di cui alla presente ordinanza - anche se si è già provveduto al pagamento in misura ridotta della prima sanzione - la misura della sospensione dell'attività, ai sensi dell'art. 86 del TULPS, ovvero del funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86-88 TULPS, per un massimo di quindici giorni ad opera del Questore ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., così come previsto dall'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella Legge 18/04/2017 n. 48;

**DATO ATTO** che, stante l'oggettiva impossibilità di notificare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si provvederà ad informare circa i contenuti dell'atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito istituzionale;

#### **VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;

## **DISPONE**

1. di stabilire la disciplina degli orari di esercizio delle sale da gioco nonché degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. - R.D. 773/1931 e nelle altre tipologie di esercizi ove è consentita la loro installazione, così come di seguito indicato:

**dalle ore 14:00 alle ore 01:00** di tutti i giorni, compresi i festivi.

2. Negli orari di non funzionamento gli apparecchi dovranno essere spenti singolarmente tramite l'apposito interruttore elettrico ed essere mantenuti non accessibili;

3. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esercizio di esporre, all'esterno e all'interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, un apposito avviso che renda noto la fascia oraria fissata con il presente provvedimento, in cui è consentito l'utilizzo degli apparecchi di cui ai punti precedenti, contenente anche formule di avvertimento sui rischi connessi alla pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché alle sanzioni applicabili.

## **DISPONE INOLTRE**

- a) l'entrata in vigore della presente ordinanza dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, dandone la più ampia comunicazione al pubblico attraverso i canali informativi comunali e la trasmissione alla Prefettura di Ascoli Piceno per l'adozione - ai sensi dell'art. 13 della L. 121/1981 - delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia, al locale Comando di Polizia Municipale ed alle Associazioni di categoria;
- b) di escludere dalla presente regolamentazione oraria le sale bowling e le sale biliardo, autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS, in quanto considerate attività di natura sportiva e non legate a vincite in denaro, pur includendo nei vincoli di orario della presente ordinanza gli

eventuali apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 TULPS, presenti all'interno delle sale suddette;

- c) le violazioni alle limitazioni temporali previste dalla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 14 – comma 2 – della L.R. 7 febbraio 2017 n. 3, applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 12.000,00;
- d) le violazioni alle altre disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite ai sensi dell'art. 7-bis, del D.Lgs n. 267/2000 con l' applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981;
- e) la sanzione amministrativa pecuniaria deve intendersi riferita ad ogni singolo locale o punto di vendita del gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi di intrattenimento ivi collocati;
- f) in caso di reiterata inosservanza delle prescrizioni di cui alla precedente lettera c) può essere disposta la sospensione dell'attività ovvero del funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, per un massimo di quindici giorni ad opera del Questore ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., così come previsto dall'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella Legge 18/04/2017 n. 48;
- g) la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;
- h) di demandare alla locale Polizia Municipale il controllo del rispetto dell'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS, anche attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in attuazione del sopra citato art. 1, comma 569, della legge 145/2018;
- i) l'abrogazione dell'ordinanza sindacale n. 13 del 4/06/2015 così come modificata dall'ordinanza n. 33 del 4/08/2015 e di tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente provvedimento.

## **A V V E R T E**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

**Il Sindaco**  
Pasqualino Piunti